



COMUNITÀ MONTANA COLLINE DEL FIORA

COMPRENDENTE I COMUNI DI PITIGLIANO MANCIANO SCANSANO SORANO
VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)

Tel. 0564 616037 – 0564 616039 – 0564 615726 – fax 0564 615596

e-mail segreteria@cm-collinedelfiora.it - Web <http://www.cm-collinedelfiora.it>

Ufficio Segreteria

Regolamento

per l'attivazione ed il funzionamento
dell'Istituto del Difensore Civico
della Comunità Montana
e dei comuni di
Manciano, Pitigliano, Scansano e Sorano

Art. 1	Finalità
Art. 2	Informazione dei cittadini
Art. 3	Diffusione del regolamento
Art. 4	Istituzione
Art. 5	Requisiti
Art. 6	Ineleggibilità e decadenza
Art. 7	Competenze economiche
Art. 8	Consultazioni preliminari alla nomina
Art. 9	Nomina del Difensore Civico
Art. 10	Obbligo di giuramento
Art. 11	Durata in carica
Art. 12	Cessazione dalla carica
Art. 13	Funzioni
Art. 14	Segnalazioni relativa ad altre amministrazioni
Art. 15	Eserizio delle funzioni
Art. 16	Informazione agli istanti
Art. 17	Relazioni all' assemblea
Art. 18	Rapporti con il Presidente dell' ente
Art. 19	Rapporti con le commissioni consiliari
Art. 20	Rapporti con il Segretario dell' ente
Art. 21	Rapporti con gli altri organi
Art. 22	Sede ed attrezzatura
Art. 23	Ufficio del Difensore Civico
Art. 24	Rapporti con gli altri organi di difesa civica
Art. 25	Rapporti finanziari
Art. 26	Norme finali

Art.1 Finalità

1.1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'Istituto del Difensore Civico, secondo quanto previsto dall'art. 11 del d. lgs. 18/08/2000 n. 267.

in conformità a quanto disposto dal titolo IV art. 28 dello Statuto della Comunità Montana.

2. Le modalità per la nomina, le prerogative, i mezzi posti a disposizione del Difensore Civico, nonché i rapporti che intercorrono fra il Difensore Civico e l'Assemblea della Comunità Montana, sono previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3. Il Regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie

richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

Art.2

Informazione dei cittadini

1. Il Presidente provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell' Istituto del Difensore Civico entro venti giorni dall'entrata in carica del titolare dell'ufficio di difesa civica, con le modalità stabilite per l'informazione della Comunità Montana.

2. L'informazione di cui al comma precedente deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito dell'attività inerente la difesa civica .

Art. 3

Diffusione del regolamento

1. Idonea informazione, circa l'attività e le prerogative del Difensore Civico, sarà inviata, entro 45 giorni dalla nomina, ai responsabili degli uffici e servizi della Comunità Montana e delle singole amministrazioni comunali perchè provvedano a dare adeguata conoscenza ai propri dipendenti.

Art.4

Istituzione

1. Il difensore Civico rappresenta un'autorità morale garante della tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini e dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa della Comunità Montana e dei Comuni componenti.

2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:

- da tutti i cittadini singoli;
- dalle associazioni di partecipazione popolare;
- dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
- dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolare necessità di tutela;

Art.5

Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini residenti nella Comunità Montana che diano garanzia di probità ed obiettività di giudizio e che, per sensibilità nei confronti dei diritti dei cittadini e per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offrano la massima garanzia di competenza giuridico -amministrativa.

2. I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni compresi nella Comunità Montana;
- b) essere residenti nel territorio della Comunità Montana da almeno cinque anni ed ivi conservare la residenza per la durata dell'incarico;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudizio per delitti non colposi;
- d) non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.
- e) laurea in Giurisprudenza ed iscrizione nell'Albo professionale degli Avvocati da almeno 6 anni
- f) deve considerarsi titolo preferenziale l'aver già svolto l'incarico di Difensore Civico per almeno 6 anni.

Art.6

Ineleggibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
 - a. coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere Comunale.
 - b. coloro che ricoprono una carica pubblica di sindaco, presidente o consigliere di un Ente Locale; sono ministri di culto; ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale od hanno ricoperto tali incarichi nei sei anni precedenti alla presentazione della candidatura a Difensore Civico.
 - c. coloro che abbiano rivestito carica di amministratori presso la Comunità Montana o i Comuni che la Compongono da meno di 6 anni;
 - d. coloro che siano stati candidato nelle consultazioni elettorali amministrative precedenti;
 - e. coloro che rispetto alla Comunità Montana, alle ASL ed ai Comuni compresi, alle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:
 - dipendenti;
 - coloro che esercitano le funzioni di revisore dei conti;
 - coloro che effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;
 - coloro che sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;
 - coloro che sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici per conto della Comunità Montana e dei Comuni compresi.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui l'Assemblea della Comunità Montana deve procedere alla nomina. Non sono ammesse aspettative ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità.
3. Qualora successivamente alla nomina l'Assemblea della Comunità Montana accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore Civico.
4. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, l'Assemblea della Comunità Montana la contesta al Difensore Civico notificandogli, a mezzo del Presidente, motivato invito a presentare le proprie deduzioni: l'interessato ha 20 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta.
5. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto l'Assemblea delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore Civico.
6. La sussistenza o la sopravvivenza di cause di ineleggibilità del Difensore Civico possono essere poste all'Assemblea dal Presidente, da 1/3 dei consiglieri e dagli Organi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto.'
7. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dall'Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, espresso in forma palese.

Art.7

Competenze economiche

1. Al Difensore Civico spetta l'indennità di funzione nella misura non superiore a 9/10 (nove decimi) di quella stabilita dalla vigente legislazione per il Presidente della Comunità Montana. In pari misura spetta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto secondo le modalità meglio specificate nell'atto di elezione del difensore civico dell'ente.
2. Le spese per l'indennità di funzione, rimborsi, spese di funzionamento dell'ufficio e quant'altro necessario per garantire lo svolgimento dell'attività saranno ripartite nella seguente misura:
 - a. 20% a carico della comunità montana;
 - b. 80% a carico dei comuni convenzionati di cui:
 - o il 70% in base alla popolazione residente;
 - o il 30% in base alla superficie territoriale.

Art. 8

Consultazioni preliminari alla nomina

1. Il Presidente della Comunità Montana ed i Sindaci dei Comuni aderenti all'iniziativa esaminano le candidature per ricercare, ove possibile, una scelta unitaria da proporsi all' Assemblea.

Art. 9

Nomina del difensore civico

1. L' Assemblea, sulla relazione presentata dal Presidente, a seguito delle consultazioni con i Sindaci dei comuni membri, elegge il difensore Civico in seduta pubblica, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica .
2. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Presidente comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina.
3. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni.
4. Il Difensore Civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

Art. 10

Obbligo di giuramento

1. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Presidente della Comunità Montana, alla presenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica italiana e le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 11

Durata in carica

1. La durata in carica del Difensore Civico e le modalità, i tempi e le procedure per la elezione del successivo alla scadenza dell'incarico, sono stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Difensore Civico dura in carica per un periodo di cinque anni.
3. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.
4. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza naturale, l'ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

Art. 12

Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento di durata in carica

previsto dallo Statuto il Difensore Civico cessa dalla carica:

- a. per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art. 6;
 - b. per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
 - c. per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali l'Assemblea ha preso atto.
2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art. 6 l'Assemblea, su proposta presentata dal Presidente o da 1/3 dei Consiglieri, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuale documentazioni entro trenta i giorni. Trascorso tale termine l'Assemblea decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.
 3. L'Assemblea della Comunità Montana può disporre la revoca del Difensore Civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
 4. La procedura di revoca è promossa dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata all'Assemblea che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca.
 5. L' Assemblea della Comunità Montana esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione, della stessa. con votazione palese ed a maggioranza del voti del Consiglieri assegnati.
 6. Se la proposta non è ammessa l'Assemblea ne dispone l'archiviazione.
 7. Quando la proposta è ammessa l'Assemblea dispone la notifica, a mezzo del Presidente, dei rilievi formulati al Difensore Civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro trenta giorni. Trascorso tale termine l' Assemblea decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata., l' Assemblea dispone l'archiviazione degli atti.
 8. Quando la proposta è approvata l' Assemblea dichiara la revoca del Difensore Civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione esecutiva.

9. Alla notifica provvede il Presidente, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta o è stata dichiarata esecutiva.

Art. 13

Funzioni

1. Il Difensore Civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, alla tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini e del buon andamento dell'Amministrazione della Comunità Montana e dei Comuni membri.
2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell' Amministrazione, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti da consorzi ed attività convenzionate ai quali l'Ente partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione, nonché nei confronti dei Comuni membri.
3. Il Difensore Civico interviene, su istanza di cittadini singoli o associati, oppure di propria iniziativa, nei casi di presunti abusi e gravi disfunzioni, carenze, ritardi o omissioni, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.
5. Il Difensore Civico rende parere alle commissioni costituenti i nuclei di valutazione del personale, circa la puntualità e la collaborazione resa degli uffici comunali in riferimento alla propria attività.

Art. 14

Segnalazioni relative ad altre amministrazioni

1. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio della Comunità Montana ed incidono dannosamente sui cittadini, ne riferisce al Presidente, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell' Amministrazione della Comunità Montana prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 15

Esercizio delle funzioni

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto dall'interessato senza particolari formalità .

2. Il Difensore Civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, può:
 - a. consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, senza limitazioni
 - b. chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione, nonché convocare il responsabile del procedimento amministrativo per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo.
 - c. accedere agli uffici per l'acquisizione degli elementi conoscitivi;
 - d. prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano prese in considerazione da parte dell' amministrazione sollecitandone gli opportuni provvedimenti.
3. Qualora ravvisi inadempienze di propria competenza il Difensore Civico trasmette comunicazione scritta al Presidente o al Sindaco del Comune interessato ed ha diritto di ricevere risposte entro 15 giorni.
4. Nel caso di intervento del Difensore Civico, gli atti emanati dall'Amministrazione devono dar conto delle osservazioni presentate motivando in ordine alle stesse; di tali atti deve essere data comunicazione al Difensore Civico medesimo dal Presidente o dal Sindaco.
5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'Autorità Giudiziaria Penale.

Art. 16

Informazione agli istanti

1. Il Difensore Civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento o dei provvedimenti dell'Amministrazione, rendendolo edotto delle iniziative che possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 17

Relazioni all' assemblea

1. Il Difensore Civico entro il 31 agosto di ogni anno, presenta all'Assemblea della Comunità Montana una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, per il buon andamento delle Amministrazioni e degli altri soggetti dalle stesse dipendenti.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore Civico al Presidente, il quale entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta nella quale la stessa sarà discussa: copia della relazione è trasmessa dal Presidente al Segretario .
3. Alla riunione dell'Assemblea della Comunità Montana nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del

Presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti all'Assemblea.

4. L'Assemblea della Comunità Montana esamina la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. La relazione del Difensore Civico, dopo l'esame da parte dell'Assemblea, viene diffusa nelle forme e con le modalità dall'Assemblea stessa stabilite.
6. Il Difensore Civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte; le eventuali spese devono essere previamente autorizzate nei modi di legge.

Art. 18

Rapporti con il Presidente dell'ente

1. Il Difensore Civico della Comunità Montana ha rapporti con il Presidente per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello dell'Assemblea o della Giunta o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.
2. Il Difensore Civico richiede al Presidente gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta, per assicurare il funzionamento e provvedere alla dotazioni del suo ufficio.

Art. 19

Rapporti con le commissioni consiliari

1. Il Difensore Civico deve essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari in ordine ai problemi particolari inerenti alla propria attività.

Art. 20

Rapporti con il segretario dell'ente

1. Il Segretario, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni, nei limiti e nelle forme previsti per i consiglieri.

Art.21

Rapporti con altri organi

1. In casi di particolare importanza ed urgenza il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, presentare relazione o effettuare segnalazioni all'Assemblea stessa che ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente.

Art. 22

Sede ed attrezzatura

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Comunità Montana, nonché presso gli altri comuni facenti parte.
2. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
3. L'ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, della cancelleria, stampati, telefono e quant'altro occorrente. E' corredato dei testi e delle pubblicazioni dei quali il Difensore Civico segnali la necessità.
4. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore Civico, le spese postali e telegrafiche sono a carico della Comunità Montana.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate dall'Organo competente.

Art.23

Ufficio del Difensore Civico

1. Il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è assicurato nell'ambito dell' articolazione organizzativa della segreteria dell'ente.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta, sentito il Difensore Civico.
3. Su richiesta del Difensore Civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta a partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.
4. L'ufficio del Difensore Civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica ed in particolare:
 - a. riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;
 - b. svolge l'istruttoria delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e della materia a cui si riferiscono;
 - c. richiede agli interessati i chiarimenti e le integrazioni della documentazione che risultino necessari;
 - d. riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire.
 - e. cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida e informale soluzione dei casi; ne cura l'archiviazione la conservazione delle pratiche esaminate.

Art. 24

Rapporti con gli altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico della Comunità Montana mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione, della Provincia e dei Comuni che non abbiano deliberato di usufruire di quello della

Comunità Montana, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

2. Il Difensore Civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

Art. 25

Rapporti finanziari

1. La Comunità Montana anticipa al Difensore Civico le competenze economiche di cui al precedente art. 7 .
2. I Comuni procederanno ad impegnare e liquidare le spese secondo quanto previsto dal citato articolo 7 e secondo le modalità previste dalle convenzioni per lo svolgimento della funzione in forma associata.

Art. 26

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto. 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.